



COMUNE DI SCHIO

Ordinanza N° : 502/2020

Data: 21/09/2020

Oggetto: Regolamentazione della circolazione stradale negli accessi all'area compresa tra la Perequazione 1 di via Pista dei Veneti e il torrente Leogra.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 4 - LAVORI PUBBLICI - SVILUPPO ECONOMICO - AMBIENTE - PROTEZIONE CIVILE

- Evidenziato che in data 14/09/2020 il Servizio Viabilità - Settore 4 - Lavori Pubblici - Sviluppo Economico - Ambiente - Protezione Civile del Comune di Schio ha ravvisato opportuno emettere un provvedimento per la regolamentazione della circolazione stradale nell'area sterrata compresa tra la perequazione 1 di via Pista dei Veneti e il torrente Leogra, a causa del transito di veicoli fuoristrada sull'area golenale in oggetto, con conseguente disturbo della quiete pubblica;
- Considerato che si rende pertanto necessario procedere all'istituzione di un divieto di transito a causa dell'utilizzo improprio dell'area, al di fuori delle date in cui sono organizzate manifestazioni sportive di off-road;
- Considerato che il presente provvedimento si rende necessario per garantire la sicurezza veicolare pubblica;
- Preso atto che detta regolamentazione sarà attuata dal giorno 23/09/2020;
- Visti gli articoli 5, 6 e 7 del C.d.S. - D. Lgs n.285/92 ed il relativo Regolamento di esecuzione D.P.R. n.495/92 e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto l'art. 107-5° comma del D. Lgs. n.267 del 18 agosto 2000;

ORDINA

dal giorno 23/09/2020, per le motivazioni espresse in premessa, è istituito il divieto di transito eccetto autorizzati nell'area sterrata compresa tra la perequazione 1 di via Pista dei Veneti e il torrente Leogra;

Dal provvedimento in oggetto sono esclusi i soli mezzi autorizzati ed i partecipanti alle manifestazioni di off-road limitatamente alla durata di tali manifestazioni.

La presente ordinanza è resa pubblica con l'installazione della prescritta segnaletica stradale a cura del personale dei Magazzini Comunali.

E' fatto obbligo a chiunque di rispettarla ed agli agenti preposti all'espletamento dei servizi di polizia stradale di farla rispettare.

Le trasgressioni alla presente ordinanza saranno punite ai sensi delle norme del Decreto Legislativo 30 Aprile 1992 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni.

Si avverte che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. Veneto entro 60 gg.

dall'avvenuta pubblicazione.

In relazione a quanto disposto dall'art. 37, comma 3 del D.Lgs n. 285/92, nel termine di 60 gg. può essere proposto ricorso all'apposizione di segnaletica da chi vi abbia interesse, al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art.74 del D.P.R. n. 495/92.

La presente ordinanza può essere revocata per eventuali sopravvenute motivazioni al momento non prevedibili che si venissero a manifestare durante il periodo di efficacia della stessa

Il Comune di Schio, i rispettivi Dirigenti e Funzionari si intendono sollevati ed indenni da qualsiasi pretesa o molestia, anche giudiziaria, derivante da eventuali danni a terzi causati dalle disposizioni della presente ordinanza.

Schio, 18/09/2020

Il Capo Servizio

Mirko Fabrello

Schio, 18/09/2020

Il Dirigente

Alessio Basilisco
